

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

19 OTT. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

19 OTT. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATE	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: ALEANDRI - DONATO - HERMANIN - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 5148

OGGETTO: "Legge 18 Giugno 1998, n. 194. Criteri per la ripartizione dei contributi destinati all'acquisto di mezzi da adibirsi al servizio di trasporto pubblico locale".



OGGETTO: "Legge 18 Giugno 1998 n. 194. Criteri per la ripartizione dei contributi destinati all'acquisto di mezzi da adibirsi al servizio di trasporto pubblico locale"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la Legge 10 Aprile 1981, n. 151;

VISTE le Leggi Regionali n. 45 del 22 Settembre 1982 e n. 48 del 26 Agosto 1988;

CONSIDERATO che i commi 5° e 6° dell'art. 2 della Legge 18 Giugno 1998, n. 194, "interventi materia di trasporti", autorizzano le Regioni a statuto ordinario a contrarre mutui o porre in essere altre operazioni finanziarie finalizzate a finanziare la sostituzione di autobus vetusti destinati al trasporto pubblico locale e l'acquisto di mezzi ad alimentazione non convenzionale e comunque basso impatto ambientale;

CONSIDERATO che il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con Decreto Interministeriale n. 3158 del 20 Ottobre 1998 ha attribuito alla Regione Lazio la quota di contributo destinata all'ammortamento degli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette;

CONSIDERATO che l'Assessorato Economia e Finanza della Regione Lazio ha comunicato che per lo scopo di cui all'oggetto della presente Deliberazione è disponibile l'importo di 278.844.000.000;

RITENUTO di utilizzare, ai sensi del comma 7° dell'art. 2° della citata L. n. 194/1998, il 5% delle risorse suddette corrispondente a £ 13.942.200.000 per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte ad estendere il vigente sistema tariffario integrato regionale denominato "Metrebus" a tutti i servizi di T. P. L. eserciti sul territorio regionale;

TENUTO CONTO che sulla base delle previsioni dei commi 3° e 4° dell'art. 16 della Legge Regionale n. 30 del 16 Luglio 1998, si è svolta presso l'Assessorato regionale alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità in data 8 Giugno 1999, apposita Conferenza dei Servizi avente ad oggetto il "Progetto di intervento nel settore dei trasporti: ripartizione delle risorse stanziare dalla L. n. 194/1998, finalizzate all'acquisto di mezzi da destinare al trasporto pubblico locale" predisposto dal Settore 48 del Dipartimento Mobilità e Trasporti; che ad essa hanno partecipato amministratori e funzionari delle Giunte provinciali laziali competenti riguardo alla materia, nonché del citato Dipartimento Mobilità e Trasporti e che in virtù del parere favorevole espresso dagli intervenuti è stata raggiunta la prescritta intesa;

PRESO ATTO che il Progetto di intervento ratificato in sede di Conferenza dei Servizi ha previsto che l'importo di £ 264.901.800.000 pari al 95% delle risorse complessive disponibili venga utilizzato per le finalità di cui al n. 1) dell'art. 11, comma 4° della L. n. 151/1981 e di cui ai commi 5° e 6° dell'art. 2 della L. n. 194/1998; e che lo stesso venga ripartito fra i soggetti aventi diritto, analogamente a quanto in precedenza stabilito dalle LL. RR. 45/1982 e 48/1988 e dalla D.G.Fn. 9706/1996, con le seguenti percentuali:

- A) A.T.A.C. - 40%, corrispondente a £ 105.960.720.000;
- B) CO.TRA.L. - 40% corrispondente a £ 105.960.720.000;
- C) Aziende pubbliche e private e comuni esercenti in concessione o in economia il servizio T. P. L. - 20% corrispondente a £ 52.980.360.000;



DATO ATTO che una quota non inferiore al 5% del contributo complessivo disponibile dovrà, per espressa previsione del 6° comma dell' art. 2 della L. 194/1998, essere utilizzata per l' acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e comunque a basso impatto ambientale; qualora i progetti e le istanze che saranno proposte dai beneficiari del finanziamento in questione non coprissero la quota del 5% succitata, la somma residua fino alla concorrenza del 5% dell' intero finanziamento verrà assegnata, per l' acquisto di mezzi non convenzionali, a quei soggetti che hanno dichiarato di voler acquistare tali tipologie di mezzi;

CONSIDERATO che A.T.A.C. e CO.TRA.L. potranno accedere alla propria quota di finanziamento previa presentazione preliminare di progetti di investimento cui dovrà seguire, successivamente all' approvazione degli stessi da parte dell' ente Regione, l' espletamento di procedure di gara ai sensi delle normative vigenti;

RITENUTO di integrare le previsioni del comma 4° dell' art. 7 della L. R. 45/1982 citata, con la previsione di un ulteriore atto di impegno allegato all' istanza di contributo, con il quale il beneficiario del contributo ex L. 194/1998 si obbliga, in caso di distruzione o depauperamento del mezzo finanziato prima del decorso del termine di cui alla lett. b) del 1° comma dell' art. 10 L. 45/1982, a ripristinare o a sostituire con mezzo idoneo di analogo valore oppure a restituire il contributo di acquisto ricevuto dalla Regione Lazio; nella seconda di tali eventualità, le dichiarazioni di cui al 1° comma dell' art. 10 citato, dovranno essere iscritte sul certificato di proprietà del nuovo autobus;

CONSIDERATO che le aziende pubbliche e private ed i Comuni esercenti in concessione od in economia il servizio di T. P. L. per accedere ai finanziamenti dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Presidente della Giunta Regionale-Assessorato alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità, redatta con le modalità stabilite dall' art. 7 della L. R. n. 45/1982 e con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' art. 4 della L. n. 15/1968 recante indicazione analitica della consistenza e della vetustà del parco autobus aziendale del soggettoistante alla data di approvazione della presente Deliberazione;

TENUTO CONTO che alle istanze del precedente capoverso dovranno essere allegati in originale o copia conforme i libretti di circolazione ed i certificati di proprietà, con indicazione della data di acquisizione del mezzo; dei mezzi componenti il parco autobus aziendale; fermo restando che si potrà far riferimento a documentazioni eventualmente già prodotte ed acquisite agli atti dell' amministrazione regionale;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari del contributo per acquisto autobus ex L. n. 204/1995 qualora non avessero utilizzato, parzialmente o totalmente, il finanziamento a loro assegnato con DGR 3288 dell' 8 Luglio 1998, dovranno allegare all' istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l' indicazione di quali e quanti mezzi intendano effettivamente sostituire con il contributo tuttora a loro disposizione; tale dichiarazione verrà utilizzata dall' ufficio regionale competente al fine di integrare il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al 13° capoverso della presente Deliberazione;

CONSIDERATO che sulla base delle istanze di cui ai precedenti capoversi e delle documentazioni ad esse allegata o successivamente prodotte su richiesta dell' ufficio competente avverrà la ripartizione, in base ai criteri di seguito esposti nella presente Deliberazione, del contributo fra gli aventi titolo e che la mancata o tardiva presentazione degli elementi richiesti potrà comportare la

decadenza dall' eventuale diritto all'erogazione del contributo stesso, che verrà deliberata con provvedimento dell' organo regionale preposto;

RITENUTO che sulla base dei listini-prezzo di acquisto di autobus delle maggiori case produttrici o fornitrici degli stessi, possa essere considerato congruo uno sconto sui prezzi praticati dai medesimi pari al 10% del prezzo, calcolato sulla media dei listini, in modo che sia possibile quantificare la spesa ammissibile al finanziamento in rapporto ad ogni diversa tipologia degli autobus stessi;

RITENUTO che il contributo relativamente ad ogni autobus acquistato in sostituzione di altro mezzo vetusto non debba superare il 95% della suddetta spesa ammissibile al finanziamento;

RITENUTO che in ogni caso il contributo non debba superare il 95% del prezzo di listino scontato del 10% e che comunque non debba essere superiore al 95% della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario acquirente così come risultante dalle fatture di acquisto;

RITENUTO che il contributo da corrispondere, per l' acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale sarà calcolato in base alle previsioni del precedente capoverso;

CONSIDERATO che gli autobus da acquistare dovranno essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella G. U. C. E. n. C. 17 del 20/01/1998 ;

RITENUTO di adottare, per la ripartizione fra gli instanti della somma di £ 52.980.360.000 corrispondente al 20% dello stanziamento complessivo da destinarsi all' acquisto di autobus e relativa ai soggetti rientranti nella lettera C) di cui al nono capoverso della presente Deliberazione, i seguenti criteri:

- A) Gli interventi sono essenzialmente finalizzati alla sostituzione, e successiva rottamazione, di autobus di proprietà degli instanti aventi una vetustà di almeno 15 anni riferita alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione; i beneficiari del contributo, che intendessero utilizzare il contributo accordato alla propria azienda per acquistare e porre in servizio autobus elettrici o comunque ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale, sono esentati dall'obbligo di sostituire e rottamare un mezzo vetusto per ogni nuovo mezzo finanziato;
- B) Ai fini dell' impiego dei seguenti criteri verranno utilizzate esclusivamente le percorrenze chilometriche previste dai singoli contratti di servizio ed ammesse a contribuzione d' esercizio da parte della Regione Lazio per l' anno 1999 oltre a quelle finanziate con mezzi propri dagli enti locali concedenti nell' ambito della Regione Lazio stessa, limitatamente ai Comuni ed alle linee per le quali è stata proposta istanza: in tal senso andranno intese, laddove utilizzate, le dizioni "chilometri da contratto" e "chilometraggio previsto dal contratto di servizio";
- C) Ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili si provvederà in primo luogo a determinare la quota di contributo legata alla vetustà del parco autobus di ogni singola gestione istante, secondo la formula:

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \delta \cdot \pi$$

Gli elementi per il calcolo della suddetta quota di contributo sono:

- $\alpha$  ovvero il chilometraggio previsto dal contratto di servizio per l'anno 1999 relativo ad ogni singola azienda;
  - $\beta$  ovvero il chilometraggio totale previsto dai contratti di servizio per l'anno 1999, relativo a tutte le aziende istanti per i soli Comuni o linee per i quali abbiano proposto istanza;
  - $\delta$  ovvero il coefficiente di vetustà aziendale così determinato:
    - 1) determinazione del parco teorico aziendale mediante il rapporto tra il numero di chilometri da contratto 1999 al singolo gestore, e 40.000 Km (percorrenza teorica media annua ottimale di un autobus urbano): tale valore verrà arrotondato all'unità superiore per i punti decimali maggiori dello 0.50;
    - 2) determinazione del parco ammesso formato dal numero dei veicoli non vetusti in possesso della singola azienda al quale va sommato quello degli autobus vetusti aventi i requisiti, sino alla concorrenza del numero complessivo di autobus costituenti il parco teorico;
    - 3) effettuazione del rapporto tra il numero dei mezzi vetusti ammessi rispetto al valore totale del parco ammesso;
  - $\pi$  ovvero l'intero ammontare del fondo da ripartire;
- D) Quantificata la quota di contributo complessivo attribuito in base al criterio di cui al punto C), si provvede a determinare ed a ripartire la disponibilità residua (sottraendo dal totale del fondo a disposizione la quota di contributo assegnato con il criterio determinato al punto C) mediante il criterio fondato sulle percorrenze chilometriche previste dai contratti di servizio per l'anno 1999 relativamente ad ogni singola gestione istante, secondo la seguente formula:

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \lambda$$

Gli elementi per il calcolo della quota di contributo da attribuire in base al criterio di cui al precedente punto D) sono:

- $\alpha$  il chilometraggio previsto dal contratto di servizio per l'anno 1999 relativamente ad ogni singola azienda;
  - $\beta$  il chilometraggio totale previsto dai contratti di servizio per l'anno 1999, relativamente a tutte le aziende istanti;
  - $\lambda$  le disponibilità residue conseguenti alla ripartizione effettuata ai fini della determinazione del contributo di vetustà;
- E) Determinato il contributo globale da attribuire alle singole gestioni in base alle istanze pervenute ed ai criteri esposti ai punti C) e D), si darà corso alle seguenti procedure:
- 1) Determinazione del contributo concedibile in relazione ad ogni tipologia di mezzo;
  - 2) Redazione, custodia presso l'ufficio competente e comunicazione ai soggetti interessati di un Elenco degli autobus vetusti posseduti dalle gestioni beneficiarie e aventi i requisiti ai fini della sostituzione in quanto rispondenti alle caratteristiche specificate nella presente Deliberazione;
  - 3) Qualora l'ammontare del contributo non fosse utilizzabile in quanto insufficiente all'acquisto di un autobus l'azienda ha facoltà di fruirla integrandone la spesa di acquisto;
  - 4) Qualora il contributo residuo rispetto al contributo complessivo concesso all'azienda non fosse utilizzabile in quanto insufficiente all'acquisto di un ulteriore mezzo, l'azienda ha facoltà di fruirla integrandone la spesa di acquisto;

5148 del 19/10/99

- F) Non sono sostituibili gli autobus vetusti acquistati dagli istanti dopo la data di approvazione del presente provvedimento o privi di revisione effettuata nell' arco del biennio 1998-1999;
- G) Non sono sostituibili e vengono eliminati dal parco autobus aziendale ai fini del calcolo della quota di contributo relativa alla vetustà del parco autobus stesso, i mezzi che non siano destinati all'uso esclusivo per il servizio di linea di T.P.L. indifferenziato nella Regione Lazio; in relazione a ciò, dovrà essere prodotta dagli istanti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' art. 4 della L. 15/1968 nella quale venga dettagliatamente indicato, per ogni singolo autobus componente il parco aziendale, ogni uso alternativo a quello suddetto per il quale il mezzo sia stato eventualmente autorizzato; fermo restando che possano essere presi in considerazione anche i mezzi di trasporto utilizzati, previa specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, per servizi comunque di pubblico interesse;
- H) Non sono sostituibili e vengono eliminati dal parco autobus aziendale ai fini del calcolo della quota di contributo relativa alla vetustà del parco autobus stesso, i mezzi che non siano destinati all' uso esclusivo per il servizio di linea di T.P.L. interregionale indifferenziato su linee con chilometraggio prevalente nella Regione Lazio; fermo restando che possano essere presi in considerazione anche i mezzi di trasporto utilizzati, previa specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, per servizi comunque di pubblico interesse;
- I) Ai fini dell' applicazione dei suddetti criteri sono esclusi dal parco dichiarato gli autobus vetusti che non siano più in esercizio o in proprietà delle singole gestioni, alla data di approvazione del presente provvedimento;
- L) Le eventuali somme residue ed i contributi revocati poiché non utilizzati dall' azienda beneficiaria entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, saranno oggetto di revoca e di nuovo riparto;
- M) Tutti i soggetti, pubblici e privati, beneficiari dei contributi per acquisto autobus ex L. 194/1998 dovranno produrre prima dell' erogazione del contributo stesso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver richiesto né ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale per l' acquisto medesimo;

SENTITO il parere della competente Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 5/10/1999;

SENTITO il parere delle associazioni di categoria nella riunione del 3 Agosto 1999, di cui è stato redatto verbale;

VISTA la L. 15/05/1997 n. 127;

### D E L I B E R A

- di approvare quanto specificato in premessa ed in particolare:
- di destinare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7° dell'art. 2° della L. n. 194/1998, l'importo di £ 13.942.200.000 pari al 5% delle risorse finanziarie complessive per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte ad estendere il vigente sistema tariffario integrato regionale "Metrebus" a tutti i servizi di T. P. L. eserciti nel territorio regionale;
- di destinare, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 5° e 6° dell'art. 2° della L. n. 194/1998, l'importo di £ 262.113.360.000 pari al 94% delle risorse finanziarie disponibili al finanziamento dell'acquisto di nuovi autobus ad alimentazione convenzionale e non, da utilizzare per il servizio di T. P. L. di linea indifferenziato nella Regione Lazio o per il servizio interregionale con chilometraggio prevalente nella Regione Lazio stessa, così come meglio specificato in premessa: il finanziamento di ogni singolo autobus ad alimentazione convenzionale, sarà subordinato alla rottamazione di un autobus vetusto

5148 del 19/10/99 *h*

- impiegato dai soggetti pubblici e privati beneficiari del contributo in oggetto, in esercizio da oltre 15 anni alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione;
- di destinare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 comma 5 della legge n. 194/98 una somma massima pari al 1% delle risorse finanziarie complessive pari a £ 2.788.440.000 per concedere a favore dei Comuni, Enti pubblici o Società a capitale misto contributi pari al 95% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di impianti a fine adibiti al trasporto persone;
- di approvare la suddivisione, di cui al nono capoverso della presente Deliberazione, di seguito riportata:
  - A) A.T.A.C. - 40% corrispondente a £ 104.845.340.000;
  - B) CO.TRA.L. - 40% corrispondente a £ 104.845.340.000;
  - C) Aziende pubbliche o private e comuni esercenti in concessione o in economia il servizio di T. P. L. - 20% corrispondente a £ 52.422.672.000;
- di destinare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6°, dell'art. 2°, della L. n. 194/1998, una quota non inferiore al 5% del finanziamento complessivo disponibile, ripartito tra A.T.A.C., CO.TRA.L e gli altri soggetti secondo le quote sopra riportate, all'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e comunque a basso impatto ambientale: qualora i progetti e le istanze che saranno proposte dai beneficiari del finanziamento di cui alla presente D.G.R. non coprissero la quota del 5% succitata, la somma residua fino alla concorrenza del 5% dell'intero finanziamento verrà assegnata, per l'acquisto di mezzi non convenzionali, a quei soggetti che hanno dichiarato di voler acquistare tali tipologie di mezzi;
- di esentare dall'obbligo di sostituire e rottamare un mezzo vetusto, i beneficiari che intendessero utilizzare il contributo accordato alla propria azienda per acquistare e porre in servizio autobus ad alimentazione non convenzionale;
- di approvare i criteri definiti ai punti A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M per la ripartizione delle risorse disponibili, pari alla somma di £ 52.980.360.000, tra i soggetti di cui alla lettera C) del precedente capoverso;
- di prescrivere al competente ufficio regionale di integrare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenenti indicazione analitica del parco autobus aziendale di cui al 13° capoverso della premessa alla presente Deliberazione, con le dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo per acquisto autobus ex L. n. 204/1995 di cui al 15° capoverso della premessa alla presente Deliberazione;
- di dichiarare decaduti dall'eventuale diritto all'erogazione del contributo per acquisto autobus gli istanti che non producano o producano tardivamente, a fronte di termine espresso, ogni elemento o documentazione richiesto dall'amministrazione procedente;
- di determinare che il contributo relativamente ad ogni autobus acquistato in sostituzione di altro mezzo vetusto non debba superare il 95% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di una determinata tipologia di autobus;
- di determinare che in ogni caso il contributo non debba essere superiore al 95% del prezzo di listino del mezzo scontato del 10% e che comunque non debba superare il 95% della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario-acquirente così come risultante dalle fatture di acquisto;
- di determinare che in relazione ai mezzi ad alimentazione non convenzionale l'entità del contributo per ogni singolo mezzo acquistato sarà calcolata in base alle previsioni del precedente capoverso;
- che con successivo provvedimento amministrativo saranno determinati:
  - la spesa ritenuta ammissibile per ciascuna tipologia di autobus ad alimentazione convenzionale;
  - i beneficiari delle risorse di cui trattasi;



5148 del 19/10/99 LW

- l'ammontare del contributo per ciascuna azienda ed il numero di autobus di cui è consentito l'acquisto ai fini del finanziamento;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



08 NOV. 1999